I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 405/76 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1976

che proroga talune disposizioni provvisorie relative agli scambi con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 136,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé (2), qui di seguito denominata « convenzione », tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, qui di seguito denominati « Stati ACP », e la Comunità è stata firmata il 28 febbraio 1975;

considerando che, in occasione della firma della convenzione, la Comunità e gli Stati ACP hanno convenuto mediante scambio di lettere di applicare in via autonoma talune disposizioni della convenzione dal 1° luglio 1975 sino all'entrata in vigore della convenzione, comunque non oltre il 29 febbraio 1976;

considerando che, per dare seguito al suddetto scambio di lettere, il Consiglio ha adottato il 24 giugno 1975, tra altri, il regolamento (CEE) n. 1598/75, relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé sugli scambi commerciali (3), ed il regolamento (CEE) n. 1599/75, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (4);

considerando che la Comunità e gli Stati ACP hanno deciso di prorogare l'applicazione di tale scambio di lettere oltre il 29 febbraio 1976;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1957/75, relativo al regime transitorio degli scambi commerciali con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (5), e con regolamento (CEE) n. 1599/75, il Consiglio ha fissato un regime per i paesi e territori d'oltremare analogo a quello definito per gli Stati ACP;

considerando che è quindi necessario prorogare la validità dei regolamenti (CEE) n. 1598/75, n. 1599/75 e n. 1957/75 oltre il 29 febbraio 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1598/75, all'articolo 24, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/75 ed all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1957/75, la data « 29 febbraio 1976 » è sostituita dalla data « 31 luglio 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

---

(1) Parere reso il 12 febbraio 1976 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. '67.
(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1975, pag. 5.